

MiBACMiBACMiBAC



DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA



SCAMBI DI NOTE TRA L'ITALIA E IL MESSICO
PER LA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

con Allegati

Città del Messico, 19 novembre 1971

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA



DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA



AMBASCIATA D'ITALIA

México, D.F. 19 novembre 1971

Signor Ministro,

durante le conversazioni intercorse tra rappresentanti dei nostri due Governi in materia cinematografica, è stato constatato che:

I - Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani sono coscienti dell'importanza che nei rispettivi Paesi hanno l'industria e l'arte cinematografica nella nobile missione di elevare il livello culturale dei due popoli e di rafforzare i legami di mutua comprensione e di amicizia che li uniscono;

II - entrambi i Governi sono consapevoli delle grandi possibilità della coproduzione cinematografica nei rispettivi Paesi e dei vantaggi che da essa ne derivano;

III - La "Ley de la industria cinematográfica" (Legge dell'industria cinematografica) degli Stati Uniti Messicani, vigente dal 1949, regola la produzione, distribuzione e proiezione dei film nel suo territorio, attraverso la Direzione Generale della Cinematografia dipendente dalla "Secretaría de Gobernación";

IV - con la legge "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", vigente dal 1965, il Governo della Repubblica Italiana regola la produzione, distribuzione e proiezione dei film nel suo territorio, tramite la Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

A tale riguardo ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che la coproduzione di film sia regolata dalle seguenti disposizioni:

S.E. Avv. Emilio O. RABASA
Ministro degli Affari Esteri
degli Stati Uniti Messicani

C I T T A



AMBASCIATA D'ITALIA

- 2 -

1° - I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente Accordo, sono considerati come film nazionali dei due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2° - La realizzazione dei film in coproduzione deve ricevere la approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi previa reciproca consultazione: in Italia la Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e nel Messico la Direzione Generale della Cinematografia della "Secretaría de Gobernación".

3° - Per usufruire del beneficio della coproduzione, i film devono essere realizzati da produttori italiani e messicani che abbiano idonei requisiti organizzativi e finanziari riconosciuti dalle Autorità nazionali dalle quali dipendono.

L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

4° - Per ogni film realizzato in coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Nel caso che esista un solo negativo, ogni coproduttore potrà liberamente servirsene.



AMBASCIATA D'ITALIA

- 3 -

5° - I film devono essere prodotti alle seguenti condizioni:

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 30% al 70% per ogni film e la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione del film.

Il coproduttore minoritario deve corrispondere il proprio apporto finanziario al maggioritario entro i 60 giorni successivi alla consegna del materiale. L'inadempimento di questo obbligo da parte del coproduttore minoritario ha come conseguenza il disconoscimento della coproduzione senza pregiudizio per la nazionalità del film, che potrà essere quella del coproduttore maggioritario.

6° - I film devono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti di nazionalità italiana o messicana o che lavorino abitualmente in uno dei due Paesi.

La partecipazione di elementi artistici o tecnici aventi nazionalità di paesi terzi può essere ammessa eccezionalmente, previa intesa fra le Autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film in questione.

In ogni film deve esservi, almeno, un aiuto regista o un tecnico qualificato, un autore, un attore in ruolo principale e un attore in un ruolo secondario della nazionalità del coproduttore la cui partecipazione finanziaria è minoritaria.



AMBASCIATA D'ITALIA

- 4 -

7° - Sia negli apporti finanziari ed artistici che nello impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi (studi e laboratori), deve realizzarsi un equilibrio generale. La Commissione Mista prevista dal punto 14° del presente accordo esaminerà se questo equilibrio è stato rispettato e, in caso contrario, indicherà le misure che si ritengono necessarie per ristabilirlo.

L'equilibrio generale di cui al comma precedente deve intendersi nell'insieme delle coproduzioni realizzate durante il periodo di validità dell'accordo.

8° - La ripartizione dei proventi deve essere proporzionale agli apporti totali dei coproduttori. Questa ripartizione può effettuarsi mediante una assegnazione proporzionale dei proventi o mediante una ripartizione geografica dei territori di sfruttamento; in quest'ultimo caso deve tenersi conto della differenza di volume che può esistere tra i mercati dei due Paesi; oppure attraverso una combinazione di entrambe le formule. La ripartizione deve essere sottoposta alla approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.

Di massima, l'esportazione dei film di coproduzione compete al coproduttore maggioritario.

9° - I titoli di testa ("créditos"), le presentazioni e il materiale pubblicitario dei film realizzati in coproduzione devono menzionare la coproduzione tra Italia e Messico.



AMBASCIATA D'ITALIA

- 5 -

La presentazione ai festival cinematografici dei film di coproduzione compete al Paese al quale appartiene il produttore maggioritario salvo accordo particolare fra le Autorità indicate al punto 2° del presente accordo. I film nei quali la partecipazione sia paritaria sono presentati dal Paese della nazionalità del regista.

10° - Le Autorità competenti dei due Paesi incoraggeranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra loro e con i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati da accordi di coproduzione.

Le condizioni per approvare questi film saranno oggetto di esame caso per caso.

11° - Al personale artistico e tecnico che collabora ai film di coproduzione sarà concessa ogni facilitazione per la circolazione e il soggiorno nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, come pure per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario per la realizzazione e lo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, materiale tecnico, costumi, scenari e materiale pubblicitario). La introduzione di materiale non consumabile sarà sottoposta alle regole della importazione temporanea.

12° - Le Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni che riguardano l'intercambio dei film e le coproduzioni, così come tutte le notizie interessanti in generale i rapporti

./.



AMBASCIATA D'ITALIA

- 5 -

cinematografici tra i due Paesi.

13° - La procedura della coproduzione è regolata dalle norme contenute nell'allegato alla presente Nota.

14° - Una Commissione Mista è costituita con il compito di sorvegliare l'applicazione del presente accordo e di studiarne eventuali proposte di modifica. La Commissione si riunirà, di massima, ogni anno, alternativamente in Italia e nel Messico; potrà tuttavia essere convocata a richiesta di una delle Parti Contraenti, soprattutto nel caso in cui la legislazione o la regolamentazione concernente l'industria cinematografica nell'uno o nell'altro Paese subiscano importanti modifiche.

15° - Le modifiche concordate secondo quanto stabilito nel precedente punto 14°, formeranno oggetto di uno Scambio di Note diplomatiche che entrerà in vigore quando le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato di aver adempiuto a quanto necessario a tal fine. L'allegato al presente accordo potrà essere modificato mediante Scambio di Note.

La presente Nota e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi sulla materia, che entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si notificheranno di aver adempiuto a quanto necessario a tal fine. Esso avrà una durata di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, sarà rinnovabile annualmente per tacita riconduzione



AMBASCIATA D'ITALIA

- 7 -

si potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante notifica scritta all'altra Parte, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui la denuncia deve produrre effetto.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Luigi Bolla

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA



AMBASCIATA D'ITALIA

A L L E G A T O

NORME DI PROCEDURA DI CUI AL PUNTO 13° DELLA NOTA

Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica devono essere depositate in Italia presso la Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e in Messico presso la Direzione Generale della Cinematografia della "Secretaría de Gobernación" almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi:

- I. - Un trattamento dettagliato;
- II.- un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida;
- III.- il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato e tre copie conformi) concluso con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.
Tale documento deve precisare:
 - 1° - il titolo del film,
 - 2° - il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria,
 - 3° - il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento),
 - 4° - l'ammontare del costo,



- 5° - l'ammontare degli apporti dei coproduttori,
- 6° - la ripartizione dei proventi e dei mercati,
- 7° - l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi può limitarsi al 30% del costo del film,
- 8° - una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le Autorità competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo.
- Un'altra clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o all'estero.
- Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dal punto 5° della Nota.
- 9° - Il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;



AMBASCIATA D'ITALIA

- 3 -

IV.- il piano di finanziamento,

V. - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori,

VI.- il piano di lavorazione.

Le Autorità competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura e i dialoghi del film devono pervenire alle suddette Autorità, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originale di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte alla approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non potrà essere ammessa che in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle due Amministrazioni.

Le Amministrazioni si informano reciprocamente della loro decisione allegando una copia dell'incartamento.

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA



N° 4142

AMBASCIATA D'ITALIA

México, D.F. 19 novembre 1971

Signor Ministro,

con riferimento all'accordo per la coproduzione di film concluso in data odierna mediante Scambio di Note, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che in merito ai punti 6° e 10° venga precisato quanto segue:

a) per quanto riguarda il punto 6°;

che in ogni caso la partecipazione italiana ai film di coproduzione con registi, o elementi artistici e tecnici, aventi la nazionalità di Paesi terzi, sia che lavorino o meno abitualmente in Italia, deve avvenire, comunque, nel rispetto delle norme italiane.

b) Per quanto riguarda il punto 10°;

che da parte italiana non possono comunque essere approvate coproduzioni multilaterali se i Paesi in queste interessati non sono tutti legati da accordi di coproduzione con l'Italia, ammettendosi peraltro che da parte messicana possano essere autorizzate coproduzioni multilaterali anche con Paesi con cui solo l'Italia sia legata da accordi di coproduzione.

Qualora da parte messicana si convenga su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta dello stesso tenore con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi tale assenso, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi che avrà la stessa durata dell'accordo cinematografico concluso in data odierna.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Luigi Bolla

S.E. Avv. Emilio O. RABASA
Ministro degli Affari Esteri
degli Stati Uniti Messicani

C I T T A'